



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 31/07/2024

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOTORNO E LA PROVINCIA DI SAVONA
REGOLANTE I RAPPORTI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO –
AGGIORNAMENTO IMPORTO SPESE DI ISTRUTTORIA.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 21:00 presso la Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone n. 1.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CANEPA MONICA	X	
3	GENTA LORENZO	X	
4	IOZZO ISABELLA	X	
5	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
6	PASTORINO SIMONE	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	SECHI CRISTIANA	X	
9	VALLE MATILDE	X	
10	CAVIGLIA BARDINI LORENZO		X
11	CICCARELLI CAMILLA		X
12	PENDOLA FRANCESCO		X
13	SPIGA SALVATORE		X
Totale		9	4

Risulta assente l'Assessore Esterno Sig. **Gian Luca GIUDICE**

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno Sig.ra **Veruska SCHOEPF**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**, presente presso la sede comunale.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOTORNO E LA PROVINCIA DI SAVONA REGOLANTE I RAPPORTI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – AGGIORNAMENTO IMPORTO SPESE DI ISTRUTTORIA.

Il Sindaco-Presidente Dott. Mattia Fiorini illustra al Consiglio la pratica oggetto di discussione;

Dopo di che non essendovi altri interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002 n. 137” istitutivo delle Commissioni Locali per il Paesaggio che esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159, dello stesso codice;

VISTO l'entrata in vigore della Legge Regionale 6 giugno 2014 n. 13 “Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio”, che stabilisce le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Ambientali), sono passate in via definitiva ed esclusiva ai Comuni;

RICHIAMATO altresì l'articolo 9 della L.R. 13/2014 con il quale viene stabilito che:

1. Ai Comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate:
 - a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della regione in base all'art. 6;
 - b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione;
 - c) la vigilanza in via primaria sui beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 12;
 - d) l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 8, comma 4, lettera f);
2. I Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono:
 - a) essere dotato di Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, costituente organo di supporto tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all'articolo 11;
 - b) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile dello sportello unico per l'edilizia (SUE) diverso da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 10, comma 1. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria ed essere oggetto di successiva identica comunicazione in caso di sua variazione;

VISTO l'art. 11 della L.R. 13/2014 che stabilisce che i comuni istituiscano, ai sensi dell'articolo 148 del Codice, preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'articolo 146, comma 6, del Codice;

RILEVATO che l'art. 10 della L.R. 13/2014 in attuazione degli articolo 146 e 147 del D.Lgs 42/04, prevede che i comuni individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo **18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 14/02/2024 e Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2024 e sottoscritta in data 30/04/2024, prot. n. 20889

CONSIDERATO che l'Amministrazione Provinciale di Savona ha richiesto con nota prot. n. 21372 del 05/05/2024, una modifica, così come previsto dall'art. 5 della sopracitata Convenzione, degli importi previsti per le spese di istruttoria, e che il Comune di Spotorno ha risposto favorevolmente alla richiesta con nota acquisita agli atti al prot. n. 23542 del 15/05/2024

VISTO la bozza di Convenzione già approvata dal Comune di Spotorno con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 22/05/2024 allegata alla presente sotto la lettera "A" affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il Comune di Spotorno, come meglio indicato nella precedente convenzione sopra indicata, si impegna a:

- inviare alla Provincia di Savona tutta la documentazione dei Richiedenti delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistiche;
- fare da intermediario tra la Provincia di Savona ed eventuali richiedenti per la consegna/ritiro di documentazione inerenti a tali autorizzazioni paesaggistiche ed ai provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistiche;
- demandare alla Provincia di Savona il recupero delle spese di istruttoria per ciascuna autorizzazione paesaggistica e ciascun provvedimento sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica nella misura di:

€ 250,00 (euro duecentocinquanta) per autorizzazione paesaggistica;

€ 500,00 (euro cinquecento) per accertamento di compatibilità paesaggistiche;

PRESO ATTO che la Provincia di Savona, come meglio indicato nello schema di convenzione sopra indicata, si impegna a :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- ad eseguire materialmente i lavori oggetto del presente convenzione;
- a mettere a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative, inclusa la Commissione Locale per il Paesaggio costituita con Decreto del Presidente della Provincia n° 8 del 19/01/2015;
- ad emettere le autorizzazioni nei tempi stabiliti dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., relative agli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- a chiedere ai Richiedenti istanza, le relative spese di istruttoria così come definito nell' art. 3 della presente convenzione.

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato in data 26.07.2024 dalla Commissione Consiliare Intersettoriale;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenente altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la modifica degli importi previsti per le spese di istruttoria relativi alla Convenzione tra il Comune di Spotorno e la Provincia di Savona regolante i rapporti per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio e la gestione del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i motivi espressi in premessa. Documento che si allega alla presente sotto la **lettera "A"** affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Convenzione sopra menzionata avrà validità fino al 31.12.2025;
3. di dare notizia della costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio e della gestione del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e della Provincia e divulgazione tramite qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Area Tecnica Urbanistica Edilizia privata SUAP Commercio comunale di provvedere ad effettuare le comunicazioni e gli adempimenti di cui alla L.R. n. 13 del 06.06.2014 ed ogni altro atto conseguente alla stipula della Convenzione;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione;

6. di avvertire, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

-) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., data l'urgenza di rendere operativi i documenti oggetto di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**